



N.40	DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AREA 1	DATA 04/04/2023
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023 - COSTITUZIONE COMPONENTE STABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 79 COMMI 1 E 1 BIS DEL CCNL 16/11/2022		

#### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi, adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 132 del 16 dicembre 2015 e aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 23/04/2021;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 22 del 16 dicembre 2022, che ha approvato il Preventivo economico per l'anno 2023;

RICHIAMATA la Determinazione d'urgenza del Presidente n. 64 del 20 dicembre 2022, ratificata con delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2023, che ha approvato il budget direzionale per il 2023;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 247 del 22 dicembre 2022, che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2023 per la realizzazione dei programmi di attività;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente, sottratta alla contrattazione collettiva integrativa, fermo restando il dovere di informazione ai soggetti sindacali;

RICHIAMATO l'art. 79 rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022, dove al comma 7 dispone <<Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.>>;

DATO ATTO che la modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate dal 2023 è quindi disciplinata dall'art. 79 del citato CCNL 2019-2021 che risulta suddiviso in:

- A. RISORSE STABILI - di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 79 - ossia le risorse che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e che rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI - di cui ai commi 2, 3 e 5 (quest'ultimo solo per il 2023) dell'art. 79 - ossia le risorse che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

RILEVATO che le risorse della componente stabile del Fondo non sono oggetto di valutazioni discrezionali da parte dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere in via provvisoria alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate anno 2023, definendo la componente stabile le cui risorse saranno necessarie per corrispondere, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL del 16/11/2022:

- i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, di cui all'art. 78 comma 3 lettera b) CCNL 16/11/2022;
- le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) CCNL 22/01/2004;
- indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale (se presenti) non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL del 06/07/1995;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art. **79 commi 1 e 1-bis**, le risorse stabili si compongono dalle seguenti voci:

- secondo il **comma 1 lettera a)**: dalle risorse di cui all'art. 67 comma 1 e comma 2 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, in particolare da:
  - Importo unico consolidato (art. 67 comma 1);
  - Risorse stabili di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g);
- secondo il **comma 1 lettera b)**: da un importo su base annua, pari ad euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza 01/01/2021;
- secondo il **comma 1 lettera c)**: dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni;
- secondo il **comma 1 lettera d)**: da un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime dello stipendio tabellare riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Le differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- secondo il **comma 1-bis**: dalle risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (di cui all'art. 13 comma 1), ossia dal 01/04/2023;

PREMESSO che l'importo unico consolidato (UIC) è stato individuato, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in fase di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018 e quantificato in € 629.581,17 (così come risulta dalla delibera di Giunta n. 172 del 24/10/2018);

PREMESSO che le componenti che hanno ulteriormente e stabilmente incrementato il Fondo risorse decentrate dal 2018 al 2022 sono:

Art. 67 - comma 2 lettera a) ipotesi CCNL 2016-2018 € 83,20 per dipendente in servizio al 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018	Alla data del 31/12/2015: 145 dipendenti in servizio (esclusi i dirigenti)	12.064,00 €
---	--	-------------

e a valere dall'anno 2019		
Art. 67 - comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018	Dich. congiunta n. 14 CCNL 2002-2005 Dich. congiunta n. 01 CCNL 2008-2009	15.730,70 €
Art. 67 - comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018 RIA ed assegni ad personam quota annua personale cessato anno 2017, anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021.	art. 4 comma 2 CCNL 2000-2001	46.407,40 €
	TOTALE	74.202,10 €

PRESO ATTO che il Fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013 pari ad € 41.561,93, che questa Camera di Commercio dal 2016 ha inserito nella parte stabile del Fondo;

RICHIAMATO il comma 5 del sopra citato art. 79, secondo il quale <<Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1 lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita>>;

RILEVATO che l'ente, alla data di sottoscrizione del CCNL (16/11/2022), aveva già definito la contrattazione per l'anno 2022, per cui gli incrementi di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) (per gli anni 2021 e 2022) e comma 3 (per l'anno 2022) incrementeranno, una tantum, la parte variabile del Fondo per l'anno 2023;

RITENUTO di incrementare, dal 2023, la componente stabile del Fondo risorse decentrate con queste ulteriori risorse:

- € 5.317,26 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21/05/2018, relative all'importo annuale della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni "ad personam" del personale cessato nel corso del 2022, così come risulta dal prospetto "allegato 1°";
- € 10.562,50 ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) CCNL 16/12/2022. Si tratta dell'importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 (n. 125 dipendenti non dirigenti). Considerato che questo incremento annuale decorre retroattivamente dal 01/01/2021, per gli importi di competenza anno 2021 e 2022 si applica il comma 5 dell'art. 79 summenzionato;
- € 28.494,44 ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d). Si tratta di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 (n. 116 dipendenti dei quali non si è tenuto conto della percentuale di part-time), così come risulta dal prospetto "allegato 1b" che segue l'orientamento applicativo Aran CFL174;

RITENUTO di incrementare per il 2023, ai sensi del dell'art. 79 comma 1-bis, la componente stabile di una somma quantificata in € 10.024,05, come risulta dal prospetto "allegato 1c". Si tratta di un importo calcolato dalla data di

riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Al 01/04/2023 sono presenti n. 4 dipendenti a tempo pieno inquadrati nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3, mentre non sono presenti dipendenti inquadrati nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3;

CONSIDERATO quindi che la parte stabile del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle voci riepilogate nel prospetto "allegato 1", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RICORDATO l'attuale limite di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il Fondo delle risorse decentrate devono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017: alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI

- l'art. 11 del D.Lgs. 135/2018 secondo il quale "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
  1. agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
  2. dalle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";
- l'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021, secondo il quale <<La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge>>;

CONSIDERATO che, relativamente agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), l'art. 13 comma 3 del CCNL 16/11/2022 dispone che dal 01/04/2023, data di entrata in vigore del Titolo III del nuovo CCNL: <<Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino alla naturale scadenza>>;

VISTA la nota del MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 257831 del 18/12/2018 – che, nel rispondere a dei quesiti formulati dalla Regione Lombardia, riassume le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle limitazioni di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali;

RILEVATO pertanto che, relativamente alla presente costituzione delle risorse di parte stabile, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, ossia € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;
- incrementi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 (differenziali PEO);
- incrementi di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16/11/2022, ossia € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- incrementi di cui all'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022, ossia i differenziali delle posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- incrementi di cui all'art. 79 comma 1-bis del CCNL 16/11/2022, ossia i differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

CONSIDERATO il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, quantificato in € 1.012.250,13 con determinazione del Segretario Generale n. 191 del 19/10/2018, il quale non contempla le risorse utilizzate per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente che, da sempre, sono stanziare a bilancio preventivo dell'Ente nel limite massimo consentito (€ 90.000,00 sul conto 321003 "retribuzione straordinaria") e quindi non si pone un problema di eventuale crescita del loro ammontare;

RITENUTO quindi di non estendere al fondo dello straordinario previsto da questo Ente il limite legale alla crescita delle risorse del trattamento accessorio perché immodificabile in aumento, scelta ritenuta condivisibile secondo un parere Aran protocollo 5401 del 13/05/2013;

DATO atto che la componente stabile del Fondo risorse decentrate per il 2023, quantificata in complessivi € 716.619,59, trova copertura nel conto di spesa 321006 "Retribuzione accessoria e produttività" del bilancio di previsione 2023 che prevede uno stanziamento iniziale di € 1.128.270,00;

PRESO ATTO che lo stanziamento nel Preventivo economico 2023 per gli ex incarichi di Posizione Organizzativa, ora incarichi di Elevata Qualificazione (conto 321007 "Retribuzione di posizione e risultato dipendenti") è pari ad € 66.775,00;

CONSIDERATO che le risorse complessive relative al trattamento economico accessorio del personale dipendente per il 2023, così come provvisoriamente individuate, da porre a confronto con il Limite 2016, ammontano ad € 706.518,90 e risultano così composte:

Fondo risorse decentrate Componente stabile – Anno 2023 Risorse sottoposte a vincolo	639.743,90 €
Risorse destinate alle Posizioni Organizzative Anno 2023	66.775,00 €
Totale provvisorio risorse trattamento accessorio sottoposto a vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	706.518,90 €

APPURATO che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2023 al trattamento accessorio del personale non dirigente e sottoposte al vincolo di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, qui provvisoriamente definito in € 706.518,90, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 in € 1.012.250,13;

RILEVATO che il Fondo così provvisoriamente costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate parte stabile relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo di € 716.619,59, come da prospetto "allegato 1" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

DATO ATTO che si dovrà procedere alla costituzione complessiva del Fondo risorse decentrate, composto dalle risorse stabili e dalle risorse variabili;

DATO ATTO che si dovrà procedere alla stipula del contratto decentrato integrativo per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che il presente atto verrà trasmesso come informazione alle OO.SS. e alla RSU;

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO,

#### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e in via provvisoria, il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 per la sua componente stabile, per un importo complessivo di € 716.619,59, come da allegato 1 alla presente determinazione;
3. di dare atto che il Fondo risorse decentrate, qui provvisoriamente costituito e relativo alla parte stabile, trova copertura nell'ambito dello stanziamento di € previsto nel preventivo economico 2023, al conto 321006 "retribuzione accessoria produttività";
4. di dare atto che la spesa derivante dagli ex incarichi di posizione organizzativa, ora incarichi di Elevata Qualificazione, trova copertura nell'ambito dello stanziamento di € 66.775,00 previsto nel preventivo economico 2023, al conto 321007 "retribuzione di posizione e risultato dipendenti";
5. di dare atto che le risorse provvisorie destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023, qui quantificate in € 783.394,59 e composte - per le motivazioni di cui alle premesse - da:

FONDO RISORSE DECENTRATE PROVVISORIO COMPONENTE STABILE - 2023	716.619,59 €
STANZIAMENTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2023	66.775,00 €

TOTALE PROVVISORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2023*	783.394,59 €
---	--------------

\*sono escluse le risorse per il lavoro straordinario ancorate al valore storico non modificabile in aumento.

rispettano il limite di finanza pubblica di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

6. di destinare prioritariamente le risorse della componente stabile del Fondo risorse decentrate ai trattamenti economici fissi e continuativi del personale dipendente, così come stabilito all'art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, a seguito dell'indicazione da parte della Giunta camerale sulle risorse da destinare al sostegno dei programmi di attività correlati al conseguimento degli obiettivi dell'ente - così come individuati nella sezione Performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 di cui alla delibera della Giunta camerale n. 4 27/01/2023 - verrà quantificato in via definitiva il Fondo risorse decentrate 2023 comprensivo degli incrementi della componente variabile;
8. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione integrativa;

Approvato da  
Barbara Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr.ssa Emanuela Fattorel)

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

## CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

## COSTITUZIONE PARTE STABILE

## DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

## AI SENSI DELL'ART.79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022

Disposizione	Descrizione	Risorse	Risorse incluse/escluse dal Limite 2016	
Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/2022	ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21/05/2018	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un <b>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b> , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	629.581,17 €	INCLUDE
		Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, <b>nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</b>	0,00 €	INCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a) CCNL 21/05/2018	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e <b>a valere dall'anno 2019</b>	12.064,00 €	ESCLUSE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA b) CCNL 21/05/2018	b) di un importo pari alle <b>differenze tra</b> gli <b>incrementi a regime</b> di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria <b>e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali</b> ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	15.730,70 €	ESCLUSE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA c) CCNL 21/05/2018	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	51.724,66 €	INCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA d) CCNL 21/05/2018	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	0,00 €	
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA e) CCNL 21/05/2018	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	0,00 €	
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA f) CCNL 21/05/2018	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile <b>solo dalle Regioni</b> che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	0,00 €	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA g) CCNL 21/05/2018	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	0,00 €		

Disposizione	Descrizione	Risorse	Risorse incluse/escluse dal Limite 2016
Art. 79 comma 1 let. b) CCNL 16.11.2022	<i>b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;</i>	10.562,50 €	ESCLUSE
Art. 79 comma 1 let. c) CCNL 16.11.2022	<i>c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</i>	0,00 €	INCLUDE
Art. 79 comma 1, let. d) CCNL 16.11.2022	<i>d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.</i>	28.494,44 €	ESCLUSE
Art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022	<i>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.</i>	10.024,05 €	ESCLUSE
decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2023		-41.561,93 €	INCLUDE
<b>TOTALE RISORSE STABILI - FONDO RISORSE DECENTRATE 2023</b>		<b>716.619,59 €</b>	
<b>di cui RISORSE STABILI 2023 SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>639.743,90 €</b>	
<b>di cui RISORSE STABILI 2023 NON SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>76.875,69 €</b>	

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) di cui all'art. 16 del CCNL del 16/11/2022 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ovvero nell'osservanza dei limiti delle risorse economiche complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016

RISORSE STABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI CUI ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	<b>639.743,90 €</b>
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELAVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023	<b>66.775,00 €</b>
RISORSE STABILI FONDO DECENTRATO + RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023 SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI CUI ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	<b>706.518,90 €</b>
<b>LIMITE 2016 - ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017</b>	<b>1.012.250,13 €</b>

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 COMPONENTE STABILE	<b>716.619,59 €</b>
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELAVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023	<b>66.775,00 €</b>
RISORSE STABILI FONDO DECENTRATO + RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023	<b>783.394,59 €</b>

**INCREMENTO FONDO PARTE STABILE art. 67 co. 2 lettera c) CCNL 21/05/2018 (RIA e "ad personam")**

<b>PARTE STABILE - art. 67 comma 2 lettera c) - QUOTA ANNUALE</b>						
	<b>CESSATI DAL SERVIZIO ANNO 2022</b>	<b>DATA CESSAZIONE (ultimo giorno di lavoro)</b>	<b>RIA</b>	<b>Assegno personale non risassorbibile</b>	<b>RIA+ASS.PERS.NON RIASSORBIBILE ANNUALE</b>	<b>RISPARMIO ANNUALE</b>
1	SANTORO SALVATORE	31/01/2022	€ 65,03		€ 845,39	€ 845,39
3	BOREGGIO CLAUDIO	31/03/2022	€ 75,08		€ 976,04	€ 976,04
4	RAMINELLA LORENZA	31/03/2022	€ 84,67		€ 1.100,71	€ 1.100,71
5	MONINI STEFANO	31/05/2022	€ 84,67		€ 1.100,71	€ 1.100,71
6	TREVISAN ROSELLA RICCARDA	30/06/2022	€ 84,67		€ 1.100,71	€ 1.100,71
7	CAGLIANI VALENTINA IMMACOLATA	29/12/2022			€ -	€ -
8	TAGLIAPIETRA LUCIA	31/12/2022		€ 14,90	€ 193,70	€ 193,70
9	ESPOSITO LAURA	31/12/2022			€ -	€ -

<b>€ 5.317,26</b>
-------------------

**INCREMENTO FONDO AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) CCNL 16/11/2022**

LIVELLO	N. UNITA' IN SERVIZIO ALL'01/01/2021	INCREMENTO MENSILE A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA (da corrispondere per 13 mensilità)	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DIFFERENZE MESE	DIFFERENZA ANNO	SOMME CHE INCREMENTANO IL FONDO ART. 79 COMMA 1-BIS
A1	-	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00
A2	1	56,90	56,10	0,80	10,40	10,40
A3	-	58,10	56,10	2,00	26,00	0,00
A4	-	59,10	56,10	3,00	39,00	0,00
A5	-	60,40	56,10	4,30	55,90	0,00
A6	3	84,58	56,10	28,48	370,24	1.110,72
B1	-	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00
B2	-	60,30	59,30	1,00	13,00	0,00
B3	-	62,70	59,30	3,40	44,20	0,00
B4	-	63,70	59,30	4,40	57,20	0,00
B5	-	64,70	59,30	5,40	70,20	0,00
B6	2	65,90	59,30	6,60	85,80	171,60
B7	1	68,40	59,30	9,10	118,30	118,30
B8	1	89,51	59,30	30,21	392,73	392,73
B3B3	-	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
B3B4	-	63,70	62,70	1,00	13,00	0,00
B3B5	-	64,70	62,70	2,00	26,00	0,00
B3B6	-	65,90	62,70	3,20	41,60	0,00
B3B7	-	68,40	62,70	5,70	74,10	0,00
B3B8	-	89,51	62,70	26,81	348,53	0,00
C1	5	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00
C2	6	68,50	66,90	1,60	20,80	124,80
C3	4	70,50	66,90	3,60	46,80	187,20
C4	4	72,70	66,90	5,80	75,40	301,60
C5	7	75,40	66,90	8,50	110,50	773,50
C6	49	92,65	66,90	25,75	334,75	16.402,75
D1	-	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
D2	3	76,40	72,80	3,60	46,80	140,40
D3	3	83,80	72,80	11,00	143,00	429,00
D4	2	87,30	72,80	14,50	188,50	377,00
D5	4	91,20	72,80	18,40	239,20	956,80
D6	10	97,50	72,80	24,70	321,10	3.211,00
D7	6	104,28	72,80	31,48	409,24	2.455,44
D3D3	-	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00
D3D4	-	87,30	83,80	3,50	45,50	0,00
D3D5	-	91,20	83,80	7,40	96,20	0,00
D3D6	-	97,50	83,80	13,70	178,10	0,00
D3D7	5	104,28	83,80	20,48	266,24	1.331,20
<b>TOTALE</b>	<b>116</b>					<b>28.494,44</b>

**INCREMENTO FONDO AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 1-BIS CCNL 16/11/2022**

**DIPENDENTI PRESENTI AL 01/04/2023**

12 MENSILITA'

13 MENSILITA'

Matricol	Cognome	Nome	CentroD	Assunzione	Cessa	Livell	Percf	D1	D3	D1	D3		
20060	DELLA GA	GABRIEL	DA04	20/07/2015		D7V		23.212,35 €	26.553,70 €	25.146,71 €	28.766,51 €	3.341,35 €	3.619,80 €
20057			EA05	20/07/2015		D7V		23.212,35 €	26.553,70 €	25.146,71 €	28.766,51 €	3.341,35 €	3.619,80 €
20054	TRAMBA	FABIO	CA01	20/07/2015		D7V		23.212,35 €	26.553,70 €	25.146,71 €	28.766,51 €	3.341,35 €	3.619,80 €
20053			EA04	20/07/2015		D7V		23.212,35 €	26.553,70 €	25.146,71 €	28.766,51 €	3.341,35 €	3.619,80 €

13.365,40 €

**14.479,18 €**

**ART. 79 comma 1-bis  
ANNUO**

**10.024,05 €**

impoto da 01/04/2023  
compresa la 13-esima